



POLIZZA COLLETTIVA CON APPLICAZIONI INDIVIDUALI DI ASSICURAZIONE

PERDITA D'IMPIEGO

A CAPITALE DECRESCENTE MENSILMENTE

A PREMIO UNICO

Mod.2014.07.CDQS ed.06.2016

**Contratti abbinabili a prestiti personali,
erogati da Enti Finanziari,
rimborsabili mediante cessione di quote di stipendio,
stipulati da Assicurati dipendenti a tempo indeterminato**

Il presente Fascicolo Informativo contenente

- a) Nota Informativa, comprensiva di Glossario**

- b) Condizioni di Assicurazione**

- c) Proposta Individuale di Assicurazione**

deve esser consegnato al Contraente ed agli Assicurati prima della sottoscrizione del Contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

NOTA INFORMATIVA RESA DA CF ASSICURAZIONI S.p.A. IN RELAZIONE ALLA COPERTURA ASSICURATIVA.

La presente Nota Informativa è aggiornata al 01.06.2016

la presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Articolo 1- Informazioni generali

CF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: Viale Erminio Spalla, 9 00142 Roma tel. 06.51.29.46.00 fax 06.51.29.46.50 sito: www.cfassicurazioni.com – e-mail: info@cfassicurazioni.com e cfassicurazioni@pec.it. Capitale sociale 34.061.500 i. v., - C.F./P. IVA n. 09395811004 REA CCIAA Roma n. 1160328 Iscrizione Albo Imprese di Assicurazione n.1.00158 Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa con provv. ISVAP n. 2545 del 3/08/2007 -G.U. n. 195 del 23/08/2007 Capogruppo del Gruppo assicurativo CF Assicurazioni S.p.A., iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n.042.

Articolo 2- Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Dati al 31.12.2015 - CF Assicurazioni S.p.A. ha :

- un patrimonio netto pari a 21,279 milioni di Euro, con un Capitale Sociale di 33 milioni di euro e Riserve patrimoniali pari a 0,313 milioni di euro;
- un indice di solvibilità di 6,865, riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente

SEZIONE B: INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La durata della Polizza Collettiva e le applicazioni alla Polizza Collettiva hanno durate da un minimo di 2 anni ad un massimo di 10 anni.

AVVERTENZA: Alla scadenza delle Applicazioni alla Polizza Collettiva non è previsto il tacito rinnovo. Per maggiori dettagli si rinvia all'Art. 3 (*Decorrenza, efficacia e scadenza dei Certificati di Assicurazione individuali emessi a fronte della Polizza Collettiva*) delle Condizioni di Assicurazioni.

Articolo 3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

La Società, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell'Assicurato, per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovuta ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell'ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del credito residuo dovuto dall'Assicurato, si impegna a corrispondere al Beneficiario un ammontare pari a quanto indicato nell'articolo 6.2 e nell'articolo 6.3 (*Obblighi della Società in caso di Sinistro*) delle Condizioni di Assicurazione, fatto comunque salvo quanto previsto dall'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) delle Condizioni di Assicurazione.

Gli impegni della Società di cui al presente articolo troveranno applicazione esclusivamente:

- A) qualora l'Assicurato, alla data di decorrenza del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi/operino una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 12 (Esclusioni) delle Condizioni di Assicurazione, salvo

diversa esplicita pattuizione riportata nella Polizza

B) con riferimento al verificarsi di un unico Sinistro, in relazione al Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza.

Si rinvia all'articolo 2 (*Oggetto dell'Assicurazione*), all'articolo 3 (*Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza*), all'articolo 4 (*Beneficiario dell'Ammontare Estintivo*), all'articolo 6 (*Obblighi della Società in caso di Sinistro*), all'articolo 7 (*Delega di Pagamento*) e all'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

AVVERTENZA: Sono previste limitazioni ed esclusioni alla copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'Indennizzo Dovuto. Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) e all'articolo 12 (*Esclusioni*) delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA: Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Artt. 1892, 1893, 1894 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all'articolo 12 (*Esclusioni*), lett.d), delle Condizioni di Assicurazione.

Articolo 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Non sono previste comunicazioni relative ad aggravamenti o diminuzioni del rischio in corso di contratto.

Articolo 6. Premi

A fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza, il Contraente corrisponde un Premio unico per tutta la durata della Applicazione alla Polizza Collettiva, versato in un'unica soluzione.

Di seguito si riportano alcune esemplificazioni numeriche degli importi di Premio previsti per la copertura assicurativa "perdita d'impiego" con Ceduti/Delegati che siano aziende private, pubbliche o statali determinati in relazione alle diverse combinazioni di anzianità di servizio dell'Assicurato e durata della Polizza, nell'ipotesi di un tasso annuo di interesse nominale di finanziamento (TAN) pari al 5%. Si precisa che gli importi di Premio risultano indifferenziati rispetto al sesso dell'Assicurato.

IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia "perdita d'impiego" Tariffa – dipendenti privati

	DURATA POLIZZA (in MESI)		
	36	60	120
RATA MENSILE DI RIMBORSO	250	250	250
MONTANTE ASSICURATO INIZIALE	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
ANZIANITA' DI SERVIZIO	PREMIO UNICO		
5	360,98	759,32	2.865,70
10	276,02	569,13	1.975,48
20	205,82	380,17	1.126,17
25	167,26	278,70	751,02

IMPORTI DI PREMIO UNICO per la garanzia "perdita d'impiego" Tariffa - dipendenti Statali,

Comuni, Regioni e Province.

	DURATA POLIZZA (in MESI)		
	36	60	120
RATA MENSILE DI RIMBORSO	250	250	250
MONTANTE ASSICURATO INIZIALE	€ 9.000,00	€ 15.000,00	€ 30.000,00
ANZIANITA' DI SERVIZIO	PREMIO UNICO		
5	92,25	164,21	487,39
10	86,90	140,07	323,18
20	76,94	103,17	220,79
25	71,22	93,48	194,34

AVVERTENZA: Non sono previsti sconti di premio.

Il Premio è gravato da:

- un costo, pari al 30% del Premio puro, comprensivo di una commissione percepita in media dall'intermediario, pari al 8%;
- e
- da un costo fisso pari ad Euro 45 per i dipendenti pubblici/statali e Euro 100,00 per dipendenti privati, a titolo di spese di emissione.

Nella seguente tabella si riporta, a titolo esemplificativo, la commissione percepita in media dall'Intermediario, espressa in percentuale e valore assoluto:

Premio unico decennale lordo	Ammontare del Premio, detratte le spese di emissione (pari ad Euro 100,00) e le imposte (2,5%)	Commissione percepita in media dall'intermediario = 8% del Premio (al netto delle imposte)
Euro 1.126,17	Euro 998,70	Euro 79,89

MEZZI DI PAGAMENTO CONSENTITI: bonifici.

AVVERTENZA: In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la Società rimborserà al Contraente il Premio non Goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, secondo la formula indicata nell'articolo 11 (*Estinzione anticipata del Prestito – Premio non Goduto*) delle Condizioni di Assicurazione. Si fa presente che, in ragione della natura obbligatoria della Polizza in quanto connessa alla cessione del quinto dello stipendio ai sensi della Legge 180 nonché della specificità delle condizioni che regolano la Polizza, non trova applicazione la previsione di cui all'art. 49, comma 2 del Regolamento ISVAP(ora IVASS) n. 35 (vale a dire la possibilità che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio non fruito, l'Assicurato richieda alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato) .

Restano acquisite dalla Società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari ad Euro 50,00 e le spese di emissione indicate nella Proposta e nella Polizza.

Esempio di rimborso del premio pagato e non fruito.

Effetto scadenza della polizza	Premio unico decennale lordo alla decorrenza	Premio netto unico decennale corrispondente (-spese di emissione 100 euro e imposte del 2,5%)
Dal 30.03.2016 al 30.03.2026 durata mesi 120	1.126,17	998,70
Anticipata risoluzione del mutuo al 30.06.2022	Mesi residui di polizza dal 30.06.22 al 30.03.26	45 mesi
Formula rimborso Art.8 Condizioni di Assicurazioni.	Rimborso 1 = $(PN \times 0,70) \times [Tx(T+1)] / [Nx(N+1)]$ dove: PN x0,70= premio puro N = numero di rate mensili totali della durata della polizza. T = numero di rate mensili residue dalla data di risoluzione alla scadenza della polizza. Rimborso 2 = $(PN \times 0,30) / N \times T$ dove: PN x0,30 = Caricamento costi complessivi N = numero di rate mensili totali della durata della polizza. T = numero di rate mensili residue dalla data di risoluzione alla scadenza della polizza. Vengono inoltre trattenute 50 euro per le spese inerenti i costi per effettuare il rimborso come da art.11 delle Condizioni di Assicurazione.	
Calcolo del rimborso	$R1 = (998,70 \times 0,70) \times [45 \times (45+1)] / [120 \times (120+1)] = 99,66$ $R2 = (998,70 \times 0,30) / 120 \times 45 = 112,36$ Totale rimborso = 99,66 + 112,36 = 212,02 - 50,00 = 162,02	

Articolo 7. Rivalse

AVVERTENZA: Fatto salvo, ai fini di chiarezza, quanto previsto dall'articolo 7 (*Delega di Pagamento*), dall'articolo 8 (*Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato - Ricollocamento*) e dall'articolo 9 (*Differenza a Carico dell'Assicurato*) delle Condizioni di Assicurazione, la Polizza non prevede meccanismi di rivalsa.

Articolo 8. Recesso del Contratto

8.1 Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza.

8.2 **In caso di durata pluriennale della Polizza, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza, trascorso il quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al paragrafo 8.1 che precede.**

Si rinvia, per gli aspetti di maggior dettaglio, all'articolo 14 (*Recesso*) delle Condizioni di Assicurazioni.

Articolo 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto d'assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Articolo 10. Legge applicabile al contratto

La Polizza è regolata dalla legge italiana.

Articolo 11. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi dei contratti di assicurazione a copertura del rischio perdite d'impiego, al momento della stipulazione del presente contratto, sono soggetti ad imposta pari al 2,5% del premio imponibile.

Detraibilità fiscale dei premi

Relativamente ai premi dei contratti di assicurazione a copertura del rischio di perdita d'impiego, i premi non danno diritto ad una detrazione dall'imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF.

Sezione C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Articolo 12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

AVVERTENZA: L'insorgenza del Sinistro coincide con il momento in cui si verifica il fatto dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa. Si rinvia all'Art. 5 (*Obblighi in caso di Evento*), all'Art. 6 (*Obblighi della Società in caso di Sinistro*), all'Art. 7 (*Delega di Pagamento*), all'Art. 8 (*Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato – Ricollocamento*) delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Articolo 13. Reclami e Mediazione

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società - CF Assicurazioni S.p.A., Viale Erminio Spalla n. 9, 00142 Roma

I reclami dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;**
- d) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze, e dovranno essere inviati all'Ufficio Legale- Gestione Reclami della Società alla seguente casella di posta elettronica: – e-mail reclami@cfassicurazioni.com**

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso d'assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 00187 Roma -

I reclami indirizzati all'IVASS dovranno contenere:

- a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;**
- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;**
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;**
- d) copia del reclamo presentato alla Società e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;**
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.**

Si precisa che in caso di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN – NET (il sistema competente è individuabile accedendo al sito internet <http://ec.europa.eu/internalmarket/finservices-retail/finnet/indexen.htm>)

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

GLOSSARIO

Definizioni

Ammontare Estintivo: indica l'importo corrispondente al valore delle rate del finanziamento di cui al Contratto di Prestito in scadenza nel periodo compreso tra la Data dell'Evento e il termine del periodo di ammortamento del finanziamento come previsto dal Contratto di Prestito, attualizzato alla data dell'Evento al tasso annuo pari al TAN previsto dal Contratto di Prestito, diminuito delle Indennità di Fine Rapporto Lavoro e di tutte le altre eventuali indennità maturate a favore dell'Assicurato, nonché di ogni altro importo incassato, a qualsiasi titolo, dall'Ente Erogatore-Beneficiario successivamente all'Evento in relazione al finanziamento.

Assicurato (anche **Cedente/Delegante**): indica la persona fisica, che sia un lavoratore dipendente, che aderisce alla Polizza Collettiva in modo volontario e nel proprio interesse, a copertura del rischio di perdita di impiego derivante dalla cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, in relazione ad un Contratto di Prestito.

Beneficiario: è l'Assicurato che delega la Compagnia con sottoscrizione in proposta, a pagare l'Ente Erogante-Contraente della Polizza Collettiva in forza della legge 180/50.

Carenza: periodo durante il quale le garanzie del contratto non sono efficaci, ovvero il numero di giorni dall'inizio della efficacia della polizza.

Ceduto/Delegato: indica la persona giuridica che ricopre la veste di datore di lavoro dell'Assicurato.

Comunicazione di Evento: indica la comunicazione relativa al verificarsi dell'Evento effettuata dall'Assicurato o dal Ceduto/Delegato al Contraente e alla Società.

Condizioni di Assicurazione: i termini e le condizioni contrattuali della Polizza Collettiva e delle Applicazioni ad essa emesse.

Contratto di Prestito: indica il contratto di finanziamento personale, rimborsabile mediante cessione/delega di quote della retribuzione mensile, disciplinato dalla Legge 180, stipulato tra l'Assicurato e l'Ente Convenzionato.

Collettiva - Polizza: indica il contratto stipulato tra le Società e l'Ente Erogatore-Beneficiario in qualità di Contraente.

Conclusione della Polizza: indica il momento in cui la Polizza Collettiva e le Applicazioni alla stessa diventano efficaci e producono effetti, che coincide con la data di decorrenza del finanziamento di cui al Contratto di Prestito da parte dell'Ente Erogatore-Beneficiario e con il pagamento del Premio.

Data dell'Evento: indica la data effettiva in cui si è verificato l'Evento. Nel caso in cui l'Evento segue, senza soluzione di continuità, la sospensione temporanea d'impiego dell'Assicurato, la Data dell'Evento, ai fini del calcolo dell'Indennizzo Dovuto, sarà quella dell'inizio di tale sospensione temporanea d'impiego.

Decorrenza della Polizza: indica la data di inizio di validità della Polizza indicata in ciascun Certificato in Applicazione alla Polizza Collettiva.

Decorrenza delle Garanzie: indica la data da cui le Applicazioni alla Polizza Collettiva producono i suoi effetti e coincide con l'inizio dell'Ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.

Denuncia di Sinistro: indica la comunicazione effettuata dall'Assicurato e dall'Ente Convenzionato ai sensi della quale viene comunicato alla Società che l'Evento si è protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario a partire dalla Data dell'Evento stesso, al fine di richiedere il pagamento dell'Ammontare Estintivo alla Società.

Differenza a Carico dell'Assicurato: l'importo pari alla differenza tra l'Ammontare Estintivo e l'Indennizzo Dovuto che l'Assicurato è tenuto a rifondere alla Società in caso di Ricollocamento prima della scadenza della polizza, o in caso di Dimissioni volontarie o di ritardi nella comunicazione di Evento e dopo il pagamento dell'Ammontare Estintivo .

Ente Erogatore-Beneficiario: è la finanziaria o l'istituto bancario che ha erogato il finanziamento di cui al Contratto di Prestito (al quale è collegata l'applicazione a Polizza Collettiva) all'Assicurato.

Evento: indica la mancata corresponsione delle rate del finanziamento di cui al Contratto di Prestito a seguito della perdita di impiego da parte dell'Assicurato.

Fascicolo Informativo: indica la documentazione (Nota Informativa, comprensiva di Glossario, Condizioni di Assicurazione e Proposta) predisposta dalla Società ai sensi delle norme di legge e di regolamento vigenti, che deve essere consegnata al Contraente e all'Assicurato .

Franchigia: la parte di indennizzo che resta a carico dell'Assicurato . Può essere espressa, secondo le garanzie, in valore assoluto o in percentuale.

Fondo Pensione: indica il fondo per la previdenza complementare disciplinato dal D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Indennità di Fine Rapporto Lavoro: indica le somme che, ai sensi del Contratto di Prestito, devono essere liquidate dal Ceduto/Delegato e dal Fondo Pensione, qualora presente, all'Ente Convenzionato in caso di perdita di impiego da parte dell'Assicurato, incluso il TFR sino ad un importo massimo pari all'ammontare del debito residuo dell'Assicurato.

Indennizzo Dovuto : indica, nel caso in cui si sia verificato un Sinistro:

- a. Se non avviene il Ricollocamento dell'Assicurato prima della scadenza della polizza, sarà pari all'Ammontare Estintivo;
- b. In caso di Ricollocamento dell'Assicurato, l'ammontare sarà ottenuto moltiplicando la Rata Riproporzionata per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di Ricollocamento.
- c. Nei casi di Evento che sia stato determinato da dimissioni dell'Assicurato o di ritardi nella comunicazione di Evento e non sia avvenuto il Ricollocamento nei 180 giorni, l'Ammontare Estintivo sarà sempre corrisposto al Beneficiario nei termini del precedente punto a) ma dall'Indennizzo saranno richiesti tante rate riproporzionate al Contraente Assicurato nei termini dell'Art. 9 delle Condizioni di assicurazione .

Intermediario: Intermediario iscritto alle Sezioni A o B del Registro Unico degli Intermediari Assicurativi o Riassicurativi di cui all'Art. 109 del Codice delle Assicurazioni.

IVASS: indica l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo.

Legge 180: il D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180 ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895, integrati dalle successive disposizioni legislative e regolamentari in materia.

Montante Assicurato Iniziale: indica la somma delle rate da rimborsare all'Ente Erogatore-Beneficiario nel periodo del piano di ammortamento mediante cessione o delega di pagamento di quote di stipendio, così come previsto dal Contratto di Prestito.

Polizza: il contratto di assicurazione stipulato tra le Società e il Contraente, costituito da Informativa, Condizioni di Assicurazioni, Proposta e Certificato di Assicurazione.

Premio: indica l'importo pagato dal Contraente per conto dell'Assicurato alla Società in relazione alla Polizza e alle sue Applicazioni

Premio non Goduto: indica la parte di Premio (al netto delle imposte e spese) che viene rimborsata al Contraente in relazione al periodo in cui l'Applicazione alla Polizza Collettiva non ha

avuto effetto, calcolato secondo la formula prevista dalle Condizioni di Assicurazione.

Proposta (alla Applicazione della Polizza Collettiva): indica il documento sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato, contenente la richiesta di sottoscrizione della Polizza, secondo i termini previsti dalle Condizioni di Assicurazione.

Rata Riproporzionata: indica l'importo ottenuto dividendo l'Ammontare Estintivo per il numero intero dei mesi compreso tra la Data dell'Evento e la data di scadenza dell'ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.

Reclamo: una dichiarazione di insoddisfazione nei confronti della Società, relativa ad un contratto o a un servizio assicurativo. Non sono considerati reclami le richieste di informazione o chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Ricollocamento: attivazione di un nuovo contratto di lavoro (ivi inclusi i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, subordinato a tempo indeterminato, i Co. Co. Pro. o altri contratti di lavoro, anche di tipo parasubordinato), o l'apertura di una partita IVA a proprio nome o a nome di una società di cui l'Assicurato sia l'amministratore o ne ricopra una carica societaria, che procuri un reddito tassato ai fini IRPEF, o il collocamento in pensione di vecchiaia o di anzianità.

Settore: indica il settore economico e merceologico di appartenenza del Ceduto/Delegato, ivi incluso il settore statale (amministrazioni statali e pubbliche i cui dipendenti sono iscritti alle casse di previdenza gestite dall'INPDAP, CTPS, CPDEL, CPI, CPUG, CPS, ENPDEP, ENPAS, INADEL), il settore pubblico (ricomprensente tutte le amministrazioni pubbliche i cui dipendenti non sono iscritti in una delle casse di previdenza del settore statale, il settore parapubblico (aziende di diritto privato controllate e/o partecipate in forma rilevante da enti pubblici e/o esercenti servizi di pubblico interesse), e il settore privato (società o aziende di diritto privato, enti morali, enti religiosi, onlus, fondazioni, e simili).

Scadenza della Polizza: indica la data di scadenza delle Applicazioni alla Polizza Collettiva indicata nelle stesse. Nel caso in cui l'inizio dell'ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti diversa dalla data di Decorrenza della Polizza o a seguito di sospensione temporanea dell'ammortamento in corso di contratto, la Scadenza della Polizza coinciderà con la scadenza del piano di ammortamento del finanziamento di cui al Contratto di Prestito.

Sinistro: indica l'Evento che si sia protratto per un periodo non inferiore a 180 giorni di calendario, a partire dalla Data dell'Evento sino all' eventuale data di Ricollocamento dell'Assicurato.

TAN: indica il tasso annuo nominale del finanziamento convenuto nel Contratto di Prestito.

TFR: indica il trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile e successive modificazioni, o altra indennità equipollente.

Si rinvia al sito internet della Società www.cfassicurazioni.com per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

CF Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

CF Assicurazioni S.p.A.

Il Direttore Generale
Dr. Michele Cristiano



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA COLLETTIVA CON CERTIFICATI DI ASSICURAZIONE INDIVIDUALI

COPERTURA ASSICURATIVA DEI PRESTITI PERSONALI CQS/DDP
GARANZIA PERDITA D'IMPIEGO

Per “Società”, all’interno della presente Sezione, si intende “CF Assicurazioni S.p.A.”

Art. 1 - Oggetto dell’Assicurazione

1.1 La Società, a seguito della cessazione definitiva del rapporto di lavoro dell’Assicurato, per qualunque causa (escluso il decesso), da cui derivi la cessazione della corresponsione delle quote mensili di stipendio dovute ai sensi del Contratto di Prestito e nel caso in cui non sia possibile la prosecuzione dell’ammortamento di cui al Contratto di Prestito o il recupero del residuo credito dovuto dall’Assicurato, si impegna a corrispondere all’ Ente Erogatore-Beneficiario un ammontare che è pari a quanto indicato nei successivi articoli 6.2 e 6.3, fatto salvo comunque quanto previsto dal successivo articolo 9.

1.2 Gli obblighi di cui al presente articolo¹, troveranno applicazione esclusivamente:

- a) qualora l’Assicurato, alla data di decorrenza del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, risulti in regolare ed effettivo servizio presso il Ceduto/Delegato sulla base di contratto di lavoro a tempo indeterminato e per il quale non operi/operino una o più cause di esclusione previste dal successivo articolo 12, salvo diversa esplicita pattuizione riportata nella Proposta e nella Polizza.
- b) con riferimento al verificarsi di un unico Sinistro, in relazione al Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza.

Art. 2 - Decorrenza, efficacia e scadenza della Polizza Collettiva di Base

La Polizza avrà decorrenza dalla data indicata nella scheda di polizza se corrisposto il relativo premio, altrimenti avrà decorrenza dalle ore 24,00 del giorno in cui verrà pagato il premio. La durata è pari ad 1 anno con tacito rinnovo se il contraente o la Società non avranno espresso la volontà di disdire la stessa con preavviso di almeno 60gg prima della scadenza. In caso di disdetta della polizza i Certificati di adesione emessi e perfezionati in corso di validità delle garanzie, resteranno efficaci sino alle rispettive scadenze riportate su singoli Certificati di adesione.

Art. 3 - Decorrenza, efficacia e scadenza dei Certificati di Assicurazione individuali emessi a fronte della Polizza Collettiva.

Il Contraente deve effettuare la comunicazione mensile dei Certificati di Assicurazione di ciascuna Applicazione perfezionati a seguito dell’inizio dell’ammortamento dei finanziamenti stessi.

Il Certificato di Assicurazione di ciascuna Applicazione decorre:

3.1. Dalla data di decorrenza in esso riportata purché ne sia stato pagato il premio dal Contraente nei termini previsti, ovvero entro il giorno 18 del mese successivo alla data di decorrenza stessa, in deroga all’Art.1901 del CC.. In caso di mancato pagamento del premio del Certificato di Assicurazione entro il predetto termine, le garanzie saranno sospese dalle ore 24 del giorno 18 e riprenderanno dalle ore 24 del giorno in cui avverrà il pagamento effettivo. Dopo 90 giorni dalla data di decorrenza del Certificato di Assicurazione di ciascuna Applicazione senza che sia avvenuto il perfezionamento dello stesso, il Certificato di Assicurazione sarà automaticamente annullato senza effetto.

3.2 Il Certificato di Assicurazione in Applicazione avrà termine alla data di Scadenza indicata nello stesso, ovvero alla precedente data in cui si sia verificato il Sinistro o sia avvenuta l'estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 11.

3.3 La durata di ciascun Certificato di Assicurazione in applicazione è pari alla durata del finanziamento. Comunque non potrà essere inferiore a 2 anni e superiore ai 10 anni.

Art. 4 - Beneficiario dell'Ammontare Estintivo

La Polizza e i Certificati Individuali di Assicurazione sono stipulati dal Contraente per i rischi in capo agli Assicurati e a favore dell'Ente Erogatore-Beneficiario designato nella Proposta e nei Certificati Individuali di Assicurazione o, comunque, a chi risulterà avere tale veste alla data del pagamento dell'Ammontare Estintivo da parte della Società.

Art. 5 - Obblighi dell'Assicurato e del Contraente in caso di Evento

In caso di Evento, l'Assicurato dovrà effettuare la "Comunicazione di Evento" all'Ente Erogatore - Beneficiario, all'Intermediario e alla Società entro il termine di 3 giorni di calendario dalla data in cui l'Evento si è verificato ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile, specificando la data in cui questo è avvenuto e la sua causa. Fermo restando quanto sopra, nel caso in cui la Comunicazione di Evento non provenga direttamente dall'Assicurato ma dal Ceduto/Delegato all'Ente Erogatore -Beneficiario quest'ultimo dovrà fornire tutti gli elementi a sua conoscenza relativi all'Evento ed inviare la relativa comunicazione anche all'Assicurato il quale, nei 30 giorni successivi, dovrà confermare l'Evento. Nel caso in cui nessuna comunicazione pervenga entro il suddetto termine, la Comunicazione di Evento effettuata dal Ceduto/Delegato in vece dell'Assicurato verrà tacitamente accettata dalla Società, ai fini dell'eventuale realizzazione del Sinistro.

Se l'Assicurato o in sua vece il Ceduto Delegato, effettuino la comunicazione di evento dopo 180 gg da quando questo sia avvenuto, le rate di prestito intercorrenti tra la data di evento e la data di comunicazione tardiva saranno comunque corrisposte all'Ente Erogatore -Beneficiario a titolo di indennizzo, ma saranno richieste come recupero all'Assicurato di importo pari alle Rate Riproporzionate, a titolo di indennizzo non dovuto a seguito di mancata e/o ritardata attivazione da parte della Società e dell'Ente Erogatore -Beneficiario delle attività previste per il recupero sul sinistro.

Art. 6 - Obblighi della Società in caso di Sinistro

6.1 La Società attenderà la Denuncia di Sinistro contenente la richiesta di pagamento dell'Ammontare Estintivo all'Ente Erogatore -Beneficiario o, salvo che non sia avvenuto il Ricollocamento dell'Assicurato nei 180 giorni successivi alla data dell'Evento, verificando che l'Ente Erogatore -Beneficiario abbia posto in essere tutte le attività di possibili recuperi, totali o parziali, che a quest'ultimo competono in virtù dei diritti che gli derivano dal Contratto di Prestito, dalla Legge 180 e dalle altre norme di legge applicabili, che abbiano determinato l'impossibilità del recupero totale o parziale di quanto a lui dovuto dall'Assicurato.

6.2 Salvo che trovi applicazione la delega di pagamento prevista dal successivo articolo 7, la Società si obbliga a pagare all'Ente Erogatore -Beneficiario, alle scadenze previste dal piano di ammortamento allegato al Contratto di Prestito, le Rate Riproporzionate in scadenza successivamente alla data dell'Evento, sempreché alle relative scadenze non sia avvenuto il Ricollocamento dell'Assicurato.

6.3 Qualora l'Assicurato abbia rilasciato alla Società delega di pagamento ai sensi del successivo articolo 7, in vece di quanto previsto dall'articolo 6.2 che precede, la Società corrisponderà all'Ente Erogatore-Beneficiario l'Ammontare Estintivo, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9. Per effetto della delega di pagamento, verificatosi il Sinistro, la Società, dopo aver riscontrato la regolarità della posizione assicurativa dell'Assicurato (incluso il pagamento del

Premio) e dopo aver ricevuto tutta la documentazione prevista, provvederà, entro i successivi 30 giorni, al pagamento dell'Ammontare Estintivo in favore del Beneficiario.

Art. 7 - Delega di Pagamento

La Società, quale pattuizione espressa di miglior favore per l'Assicurato e all'Ente Erogatore - Beneficiario e sul presupposto che gli venga rilasciata delega di pagamento sin dal momento della sottoscrizione della Proposta, corrisponderà all'Ente Erogatore-Beneficiario un importo pari all'Ammontare Estintivo, da corrispondersi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6.2 che precede, in un'unica soluzione. A seguito di detto pagamento, così come previsto nella delega di pagamento riportata in Proposta, l'Assicurato assumerà gli obblighi descritti nel successivo Art.8.

Art. 8 - Nuovo rapporto di lavoro dell'Assicurato con altro Ceduto/Delegato (Ricollocamento)

8.1 Con la Comunicazione di Evento, l'Assicurato assume l'obbligo di comunicare prontamente alla Società il suo successivo Ricollocamento che avvenga prima della Scadenza della Polizza.

8.2 Qualora all'Evento faccia seguito, entro 180 giorni di calendario dalla data dell'Evento, il Ricollocamento dell'Assicurato, lo stesso è tenuto a comunicarlo entro 3 giorni di calendario:

a. all'Ente Erogatore-Beneficiario e/o alla Società fornendo i dati del nuovo datore di lavoro o della nuova posizione lavorativa o dell'Ente Previdenziale;

b. al suo nuovo datore di lavoro o all'Ente Previdenziale, informandoli dell'esistenza del Contratto di Prestito cui è connessa la Polizza, affinché l'Ente Erogatore-Beneficiario possa effettuare, ove ne ricorreranno le circostanze, una nuova notifica del Contratto di Prestito nei confronti del nuovo Ceduto/Delegato.

8.3 In caso di mancato adempimento di tale obbligo da parte dell'Assicurato, in caso di Ricollocamento, potranno essere esercitati tutti i rimedi previsti dalla legge a favore della Società e dell'Ente Erogatore-Beneficiario.

Art. 9 - Differenza a Carico dell'Assicurato

9.1 Relativamente all'evento/sinistro determinato da "dimissioni volontarie dell'Assicurato /cedente/delegante", viene applicata una carenza/franchigia di 12 mesi. In caso di sinistro, in fase di liquidazione dell'Ammontare Estintivo dette rate saranno comunque corrisposte all'Ente Erogatore Beneficiario e successivamente al pagamento dell'indennizzo, di cui al precedente articolo 7, la Società richiederà all'Assicurato il recupero delle mensilità in franchigia corrisposte all'Ente Erogatore / Beneficiario nel calcolo dell'Ammontare Estintivo pari a tante Rate Riproporzionate quante ne intercorrono tra il mese della interruzione del rapporto di Lavoro e la dodicesima rata in scadenza del piano di ammortamento del prestito assicurato, senza applicazione di interessi.

Esempio:

<i>Efficacia della Polizza</i>	<i>01.03.2016</i>	<i>Scadenza Polizza</i>	<i>01.03.2026</i>	<i>durata anni 10 - 120 mesi</i>
<i>'Rata di prestito</i>	<i>200,00 mensili</i>	<i>Montante Assicurato Iniziale</i>	<i>24.000,00</i>	
<i>Data Evento Perdita d'Impiego</i>	<i>30.09.2016</i>	<i>rate residue 120-6 = 114 = 22.800,00</i>		
<i>Debito residuo attualizzato al Tan di polizza (es. 5%)</i>			<i>= 18.616,00</i>	
<i>TFR e altre indennità di fine rapporto di lavoro: 5.670,00</i>				
<i>Debito residuo = 17.616,00 - 5.670,00 = 12.946,00 (importo che la Società corrisponde al Beneficiario)</i>				
<i>Rata riproporzionata: uguale a Debito residuo / Rate residue = 12.946,00 / 114 = 113,56</i>				
<i>Mesi indennizzati al Beneficiario a seguito di Dimissioni volontarie nel Conteggio Estintivo= n. 6 ovvero dal settimo al dodicesimo mese.</i>				
<i>Recupero Carenza/Franchigia a carico dell'Assicurato : 113,56 x 6 = 681,36</i>				

9.2 Qualora, successivamente al pagamento dell'Ammontare Estintivo di cui al precedente articolo 6, avvenga il Ricollocamento dell'Assicurato, quest'ultimo, in relazione a quanto corrisposto dalla Società per effetto della delega di pagamento di cui al precedente articolo 7, sarà tenuto a restituire alla Società la Differenza a Carico dell'Assicurato in quanto non dovuta dalla stessa, entro 30 giorni

lavorativi dalla data di ricezione della relativa richiesta scritta inviata dalla Società fatti salvi eventuali diversi accordi che potranno essere formalizzati per iscritto tra la Società e l'Assicurato con riferimento alle modalità di pagamento in forma rateizzata e senza interessi.

Esempio:

Se avviene il ricollocamento l'Assicurato torna a percepire reddito tassato ai fini Irpef e deve corrispondere la Differenza a Carico dell'Assicurato pari a:

Efficacia della Polizza	01.03.2016	Scadenza Polizza	01.03.2026	durata anni 10
'Rata di prestito	200,00 mensili	Montante Assicurato Iniziale	24.000,00	
Data Evento Perdita d'Impiego		30.09.2018	rate residue 120-30 = 90= 18.000,00	
Debito residuo attualizzato al Tan di polizza (es. 5%)			= 13.852,00	
TFR e altre indennità di fine rapporto di lavoro: 6.872,00				
Debito residuo = 13.852,00 – 6.872,00 = 6.980,00 (importo che la Società corrisponde al Beneficiario)				
Rata riproporzionata: uguale a Debito residuo / Rate residue = 6.980,00 / 90 = 77,56				
Data ricollocamento al lavoro a Tempo indeterminato il 1.07.2021				
Rate da restituire alla scadenza della polizza 01.03.2026= 57 rata riproporzionata=77,56				
Indennizzo dovuto: 77,56 rata riproporzionata x rate durata sinistro = 33 = 2.559,33				
Differenza a carico dell'Assicurato : 6.980,00-2.559,33 = 4.420,67				

9.3 Qualora l'Assicurato effettua la comunicazione di evento dopo 180 gg da quando questo sia avvenuto, le rate di prestito intercorrenti tra la data di evento e la data di comunicazione tardiva saranno comunque corrisposte all'Ente Erogatore-Beneficiario ma saranno richieste come recupero all'Assicurato per un importo pari alle Rate Riproporzionate, a titolo di indennizzo non dovuto a seguito di mancata e/o ritardata attivazione da parte della Società e del Beneficiario delle attività previste per il recupero sul sinistro.

Art. 10 - Premio

A fronte delle coperture assicurative previste dalla Polizza collettiva e dai rispettivi Certificati Individuali di Assicurazione, il Contraente corrisponde alla Società Premi unici per tutta la durata della Polizza per ciascun Assicurato, versati in unica soluzione.

Art. 11 - Estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito – Premio non Goduto

11.1 In caso di estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, la copertura assicurativa di ciascun Certificato individuale di Assicurazione si intenderà cessata e la Società provvederà restituire al Contraente la quota a scalare del premio puro (premio netto x 0,70), oltre alla quota pro-rata dei costi di caricamento fisso, pagati e non fruiti, calcolati in base alla seguente formula:

Rimborso1 del Premio Puro a scalare

$$R1 = PN \times 0,70 \times [T \times (T+1)] / [N \times (N+1)]$$

Dove:

PN x0,70 : è il premio puro unico netto

N : rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza.

T : sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza

Rimborso 2 dei Costi di caricamento pro-quota:

$$R2 = (PN \times 0,30) / N \times T$$

Dove:

PN x 0,30 : è il Caricamento costi comprensivi di commissioni

N : rappresenta il numero di rate mensili totali del piano rimborso prestito della polizza.

T : sono le rate mensili residue del piano rimborso prestito alla scadenza della polizza

Totale Rimborso = R1+R2.

Restano acquisite dalla Società le spese di rimborso del Premio non Goduto per un importo pari a

Euro 50,00 oltre all'importo delle spese di emissione della Polizza indicate nella Proposta e nella Polizza.

11.2 La Società provvederà, entro i 30 giorni di calendario successivi alla comunicazione della estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito, a rimborsare il Premio al Contraente non goduto, calcolato ai sensi del precedente articolo 11.1.

11.3 Qualora si proceda all'estinzione anticipata del finanziamento di cui al Contratto di Prestito con la contemporanea stipula di un nuovo Contratto di Prestito da parte dell'Ente Erogatore-Beneficiario e il Contraente stesso richieda la continuazione della Certificato di Assicurazione in sostituzione del precedente, il Premio non Goduto sarà scalato dal nuovo premio relativo al nuovo prestito applicando la stessa formula di cui all'articolo 11.1 che precede.

In ogni caso, con il rimborso del Premio non Goduto, la Polizza si intenderà definitivamente estinta.

Si fa presente che, in ragione della natura obbligatoria della Polizza in quanto connessa alla cessione del quinto dello stipendio ai sensi della Legge 180 nonché della specificità delle condizioni che regolano la Polizza, non trova applicazione quanto previsto dall'art. 49, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 35/2010 (vale a dire la possibilità che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, in alternativa al rimborso del Premio non Goduto, Il Contraente richieda alla Società di fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale in favore del nuovo beneficiario designato).

Art. 12 - Esclusioni

Sono esclusi dalla Polizza:

- a. **il Sinistro determinato da morte dell'Assicurato;**
- b. **i casi di morosità dovuti a mancato o ritardato versamento delle quote di stipendio da parte del Ceduto/Delegato alla Ente Convenzionato;**
- c. **i casi di sospensione, a qualsiasi titolo intervenuta, del diritto a percepire, in tutto o in parte, lo stipendio da parte dell'Assicurato ed in particolare nei casi di: aspettativa facoltativa; cassa integrazione guadagni ed in tutti i casi similari che, senza soluzione di continuità, non comportino la cessazione del rapporto di lavoro ma solo una sua sospensione temporanea;**
- d. **i casi di dolo ai sensi dell'art, 1900 C.C. e i casi di dichiarazioni false e reticenti sulla rappresentazione del rischio, tali che la polizza non sarebbe stata assunta o che il rischio possa ritenersi inesistente ai sensi degli Art. 1892, 1893, e 1894 del C.C., precisando che sono esplicitamente inclusi nella copertura assicurativa fornita dalla polizza i sinistri causati da dimissioni dell'Assicurato.**

Art. 13 - Imposte di assicurazione

Tutte le imposte, presenti e future, inerenti alla Polizza disciplinata dalle presenti Condizioni di Assicurazione sono a carico del Contraente della Polizza Collettiva e dei rispettivi Certificati di Adesione alla stessa.

Art. 14 - Recesso

14.1 Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza Collettiva entro 60 giorni dalla data di Decorrenza della Polizza.

14.2 **In caso di durata pluriennale della Polizza Collettiva e dei Certificati di Adesione, il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza e dai Certificati di Adesione, trascorso un quinquennio, senza oneri e con preavviso di 60 giorni, nel rispetto delle medesime condizioni di cui al paragrafo 14.1 che precede.**

Art. 15 - Mediazione - Foro competente

15.1 Ove la mediazione di qualsiasi controversia relativa alla Polizza e ai rispettivi Certificati di Adesione sia obbligatoria, essa è deferita all'organismo di mediazione ADR Center. La procedura di mediazione si svolgerà nella sede del predetto organismo più vicina al luogo del foro competente per l'azione giudiziaria, determinato ai sensi del successivo paragrafo 15.2.

15.2 Per qualunque controversia derivante dall'applicazione e dall'interpretazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, della Nota Informativa, delle Proposte e/o dei Certificati di Assicurazione sorta fra la Società e il Contraente, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o di domicilio della Società.

Art.16. Sospensioni di garanzia

Qualora dovessero intervenire sospensioni di attività lavorative dell'Assicurato in corso di contratto tali da determinare la sospensione del pagamento delle rate mensili del rimborso del finanziamento, il Contraente deve darne comunicazione alla Società. La garanzia assicurativa s'intenderà sospesa riprendendo il suo effetto alla successiva comunicazione del Contraente della ripresa del pagamento delle Rate mensili di rimborso del finanziamento. Di conseguenza la scadenza delle garanzie saranno prorogate di un periodo pari alla sospensione intervenuta mantenendo la scadenza del piano di ammortamento del finanziamento.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, troverà applicazione la legge Italiana.